



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 novembre 2011 (08.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0303 (NLE)**

**16394/11
ADD 31**

**AMLAT 98
PESC 1389
WTO 387**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	26 ottobre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 679 definitivo - ALLEGATO IX
Oggetto:	Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra - ALLEGATO IX

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 679 definitivo - ALLEGATO IX



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.10.2011
COM(2011) 679 definitivo

ALLEGATO

ALLEGATO IX

Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

Allegati da XVII a XXI, Dichiarazioni e protocollo sulla cooperazione culturale

che accompagna il documento

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

ALLEGATO

ALLEGATO IX

Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

Allegati da XVII a XXI, Dichiarazioni e protocollo sulla cooperazione culturale

che accompagna il documento

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

ALLEGATO XVII

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PER CUI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE AI FINI DELLA PROTEZIONE COME INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL TERRITORIO DELLE PARTI

Parte A

Denominazioni della parte UE

Le denominazioni di cui al presente allegato sono indicazioni geografiche nel territorio della parte UE e sono trattate conformemente alle procedure di protezione applicabili in ciascuna delle Repubbliche della parte AC.

Stato membro	Denominazione [1]	<u>Designazione o classe del prodotto[2]</u>
Repubblica ceca	České pivo	Birre
Repubblica ceca	Budějovické pivo	Birre
Repubblica ceca	Budějovický měšt'anský var	Birre
Repubblica ceca	Českobudějovické pivo	Birre
Repubblica ceca	Žatecký chmel	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Luppolo
Danimarca	Danablu	Formaggi
Danimarca	Esrom	Formaggi
Danimarca	Dansk Aquavit/Dansk Akvavit	Bevande spiritose
Germania	Mittelrhein	Vini

Germania	Rheinhessen	Vini
Germania	Rheingau	Vini
Germania	Mosel	Vini
Germania	Franken	Vini
Germania	Korn / Kornbrand [3]	Bevande spiritose
Germania	Bayerisches Bier	Birre
Germania	Münchener Bier	Birre
Germania	Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
Germania	Nürnberger Lebkuchen	Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria
Germania	Allgäuer Emmentaler	Formaggi
Germania	Allgäuer Bergkäse	Formaggi
L'Irlanda	Irish whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish whisky	Bevande spiritose
L'Irlanda	Irish Cream	Bevande spiritose
Grecia	Ρετσίνα Αττικής (Retsina dell'Attica)	Vini
Grecia	Σάμος (Samos)	Vini
Grecia	Νεμέα (Nemea)	Vini
Grecia	Ούζο (Ouzo) [4]	Bevande spiritose
Grecia	Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Sitia Lasithiou Kritis)	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Grecia	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Chanion Kritis)	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Grecia	Καλαμάτα (Kalamata)	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Grecia	Κονσερβολιά Άμφισσας (Konservolia Amfissis)	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Grecia	Ελιά Καλαμάτας (Elia Kalamatas)	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Olive da tavola
Grecia	Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou)	Gomme e resine naturali - gomme da masticare (chewing-gum)
Grecia	Κρόκος Κοζάνης (Krokos Kozanis)	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)
Grecia	Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)	Formaggi
Grecia	Μανούρι (Manouri)	Formaggi
Grecia	Φέτα (Feta)	Formaggi
Spagna	Málaga	Vini
Spagna	Rioja	Vini
Spagna	Jerez – Xérès – Sherry	Vini
Spagna	Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	Vini
Spagna	La Mancha	Vini

Spagna	Cava	Vini
Spagna	Navarra	Vini
Spagna	Valencia	Vini
Spagna	Somontano	Vini
Spagna	Ribera del Duero	Vini
Spagna	Penedés	Vini
Spagna	Bierzo	Vini
Spagna	Empordà	Vini
Spagna	Priorat	Vini
Spagna	Rueda	Vini
Spagna	Rías Baixas	Vini
Spagna	Jumilla	Vini
Spagna	Toro	Vini
Spagna	Valdepeñas	Vini
Spagna	Cataluña	Vini
Spagna	Campo de Borja	Vini
Spagna	Cariñena	Vini
Spagna	Ribeira Sacra	Vini
Spagna	Castilla	Vini
Spagna	Castilla y León	Vini
Spagna	Alicante	Vini
Spagna	Utiel-Requena	Vini
Spagna	Brandy de Jerez	Bevande spiritose
Spagna	Pacharán Navarro	Bevande spiritose
Spagna	Baena	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Spagna	Siurana	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Spagna	Sierra de Cazorla	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Spagna	Estepa	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Spagna	Les Garrigues	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Spagna	Sierra Mágina	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Spagna	Aceite del Baix-Ebre-Montsía	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Spagna	Aceite del Bajo Aragón	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Spagna	Antequera	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Spagna	Priego de Córdoba	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Spagna	Sierra de Cádiz	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Spagna	Sierra de Segura	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva

Spagna	Guijuelo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti
Spagna	Jamón de Huelva	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti
Spagna	Los Pedroches	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti
Spagna	Dehesa de Extremadura	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti
Spagna	Jamón de Teruel	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti
Spagna	Salchichón de Vic	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - Salsicce
Spagna	Mahón-Menorca	Formaggi
Spagna	Queso Manchego	Formaggi
Spagna	Cítricos Valencianos	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Agrumi
Spagna	Jijona	Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria
Spagna	Turrón de Alicante	Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria
Spagna	Azafrán de la Mancha	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Zafferano
Spagna	Sobrasada De Mallorca	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
Spagna	Cecina De León	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
Spagna	Idiazábal	Formaggi
Francia	Beaujolais	Vini
Francia	Bordeaux	Vini
Francia	Bourgogne	Vini
Francia	Chablis	Vini
Francia	Champagne	Vini
Francia	Graves (Graves de Vayres)	Vini
Francia	Médoc	Vini
Francia	Moselle	Vini
Francia	Saint-Emilion	Vini
Francia	Cadillac	Vini
Francia	Fronton	Vini
Francia	Rhum de la Martinique	Bevande spiritose
Francia	Maury	Vini
Francia	Pommard	Vini
Francia	Romanée Saint-Vivant	Vini
Francia	Saint-Julien	Vini
Francia	Sauternes	Vini
Francia	Haut-Médoc	Vini
Francia	Alsace	Vini
Francia	Côtes du Rhône	Vini

Francia	Languedoc (Coteaux du Languedoc)	Vini
Francia	Côtes du Roussillon	Vini
Francia	Châteauneuf-du-Pape	Vini
Francia	Côtes de Provence	Vini
Francia	Margaux	Vini
Francia	Touraine	Vini
Francia	Anjou	Vini
Francia	Val de Loire	Vini
Francia	Cognac	Bevande spiritose
Francia	Armagnac	Bevande spiritose
Francia	Calvados	Bevande spiritose
Francia	Comté	Formaggi
Francia	Reblochon	Formaggi
Francia	Roquefort	Formaggi
Francia	Camembert de Normandie	Formaggi
Francia	Brie de Meaux	Formaggi
Francia	Emmental de Savoie	Formaggi
Francia	Pruneaux d'Agen	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Prugne secche cotte
Francia	Huîtres Marennes Oléron	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Ostriche
Francia	Canard à foie gras du Sud-Ouest	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - Anatre
Francia	Jambon de Bayonne	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti
Francia	Huile d'olive de Haute-Provence	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva
Francia	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence	Olio essenziale - Lavanda
Italia	Aceto balsamico tradizionale di Modena	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) - Salse
Italia	Zampone Modena	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
Italia	Mortadella Bologna	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
Italia	Prosciutto di Parma	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti
Italia	Prosciutto di S. Daniele	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti
Italia	Prosciutto Toscano	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti
Italia	Provolone Valpadana	Formaggi
Italia	Taleggio	Formaggi
Italia	Asiago	Formaggi
Italia	Fontina	Formaggi
Italia	Gorgonzola	Formaggi

Italia	Grana Padano	Formaggi
Italia	Mozzarella di Bufala Campana	Formaggi
Italia	Parmigiano Reggiano	Formaggi
Italia	Pecorino Romano	Formaggi
Italia	Grappa	Bevande spiritose
Italia	Pancetta Piacentina	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
Italia	Toscano	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva
Italia	Chianti	Vini
Italia	Vino di Marsala	Vini
Italia	Asti	Vini
Italia	Barbaresco	Vini
Italia	Bardolino (Superiore)	Vini
Italia	Barolo	Vini
Italia	Brachetto d'Acqui	Vini
Italia	Brunello di Montalcino	Vini
Italia	Vino Nobile di Montepulciano	Vini
Italia	Dolcetto d'Alba	Vini
Italia	Barbera d'Alba	Vini
Italia	Barbera d'Asti	Vini
Italia	Fiano di Avellino	Vini
Italia	Greco di Tufo	Vini
Italia	Valpolicella	Vini
Italia	Vernaccia di San Gimignano	Vini
Italia	Franciacorta	Vini
Italia	Lambrusco di Sorbara	Vini
Italia	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Vini
Italia	Montepulciano d'Abruzzo	Vini
Italia	Soave	Vini
Italia	Campania	Vini
Italia	Sicilia	Vini
Italia	Toscano/a	Vini
Italia	Veneto	Vini
Italia	Conegliano - Valdobbiadene – Prosecco	Vini
Cipro	Λεμεσός (Lemesos)	Vini
Cipro	Πάφος (Pafos)	Vini
Cipro	Κουμμανταρία (Commandaria)	Vini
Cipro	Ζιβανία (Zivania)	Bevande spiritose
Cipro	Ούζο (Ouzo) [4]	Bevande spiritose
Lituania	Originali lietuviška	Bevande spiritose

	degtinė / Original Lithuanian vodka	
Ungheria	Tokaj	Vini
Ungheria	Törkölypálinka	Bevande spiritose
Ungheria	Pálinka	Bevande spiritose
Ungheria	Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
Austria	Jägertee / Jagertee / Jagatee	Bevande spiritose
Austria	Inländerrum	Bevande spiritose
Austria	Steirisches Kürbiskernöl	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)
Austria	Tiroler Speck	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - Prosciutti
Austria	Steirischer Kren	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Polonia	Polska Wódka/ Polish Vodka	Bevande spiritose
Polonia	Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte	Bevande spiritose
Polonia	Polish Cherry	Bevande spiritose
Portogallo	Queijo S. Jorge	Formaggi
Portogallo	Madeira, Madère or Madera	Vini
Portogallo	Porto, Port or Oporto	Vini
Portogallo	Douro	Vini
Portogallo	Dão	Vini
Portogallo	Bairrada	Vini
Portogallo	Vinho Verde	Vini
Portogallo	Alentejo	Vini
Portogallo	Tejo	Vini
Portogallo	Lisboa	Vini
Portogallo	Pêra Rocha do Oeste	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Portogallo	Queijo Serra da Estrela	Formaggi
Portogallo	Azeites de Trás-os-Montes	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva
Portogallo	Azeite de Moura	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - Olio d'oliva
Romania	Dealul Mare	Vini
Romania	Murfatlar	Vini
Romania	Târnave	Vini

Romania	Cotnari	Vini
Romania	Panciu	Vini
Romania	Odobesti	Vini
Romania	Cotesti	Vini
Romania	Recaș	Vini
Slovacchia	Vinohradnícka oblasť Tokaj	Vini
Finlandia	Vodka of Finland	Bevande spiritose
Finlandia	Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	Bevande spiritose
Svezia	Svensk Vodka / Swedish Vodka	Bevande spiritose
Regno Unito	Scotch Whisky	Bevande spiritose
[1] Quando l'indicazione geografica è presentata in questo modo: "Korn / Kornbrand", le due denominazioni sono protette e possono essere utilizzate congiuntamente o ciascuna separatamente.		
[2] Conformemente alla classificazione per l'indicazione geografica contemplata dal regolamento (CE) n. 510/2006 di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione.		
[3] Prodotto di Germania, Austria o Belgio (comunità germanofona).		
[4] Prodotto della Grecia o di Cipro.		

Parte B

Denominazioni delle Repubbliche della parte AC

Le denominazioni di cui al presente allegato sono indicazioni geografiche nel territorio delle Repubbliche della parte AC e sono trattate conformemente alle procedure di protezione applicabili nella parte UE.

<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Prodotti</i>
Costa Rica	Banano de Costa Rica	Banane
El Salvador	Café Apaneca-Ilamapetec	Caffè
El Salvador	Bálsamo de El Salvador	Balsamo
Guatemala	Café Antigua	Caffè
Guatemala	Ron de Guatemala	Bevande spiritose
Honduras	Café Marcala	Caffè
Honduras	Cafés del Occidente Hondureño (H W C)	Caffè
Nicaragua	Café de Nicaragua	Caffè
Nicaragua	Queso Chontaleño	Formaggio
Panama	Seco	Bevande spiritose

ALLEGATO XVIII
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Parte A

**Indicazioni geografiche della parte UE protette nelle Repubbliche della parte AC
conformemente al titolo VI (Proprietà intellettuale) della parte IV del presente accordo**

Le denominazioni dell'allegato XVII che sono state protette come indicazioni geografiche a seguito della convalida effettuata dalle autorità nazionali competenti delle parti devono essere inserite in questa sede conformemente alle disposizioni istituzionali, in particolare il titolo XIII (Compiti specifici, relativi alle questioni commerciali, degli organi istituiti dal presente accordo), tramite le decisioni del consiglio di associazione.

Parte B

**Indicazioni geografiche delle Repubbliche della parte AC protette nella parte UE
conformemente al titolo VI (Proprietà intellettuale) della parte IV del presente accordo**

Le denominazioni dell'allegato XVII che sono state protette come indicazioni geografiche a seguito della loro comprova effettuata dalle autorità nazionali o regionali competenti devono essere inserite in questa sede conformemente alle disposizioni istituzionali, in particolare il titolo XIII (Compiti specifici, relativi alle questioni commerciali, degli organi istituiti dal presente accordo), tramite le decisioni del consiglio di associazione.

Allegato XIX

del titolo IX (Integrazione economica regionale) della parte IV dell'accordo

Elenco dei prodotti di cui all' articolo 306, paragrafo 4

ELENCO 1

- Siero di latte
- Prodotti lattiero-caseari sottoposti a trattamento termico
- Gelati a base di latte
- Latte in polvere
- Latte concentrato evaporato
- Gelatina
- Uova di quaglia in conserva
- Sughero
- Materiali genetici (sperma, embrioni e ovuli)

ELENCO 2

- Formaggi
- Burro e paste da spalmare lattiere
- Miscele di prodotti lattiero-caseari (basi per gelati)
- Alimenti per animali da compagnia
- Alimenti per pesci
- Mele
- Prodotti a base di uova in polvere/sottoposte a trattamento termico
- Prodotti a base di carne di maiale sottoposti a trattamento termico/affumicati/salati

ALLEGATO XX

del titolo IX (Integrazione economica regionale) della parte IV dell'accordo

ELENCO DEI REGOLAMENTI TECNICI DELL'AMERICA CENTRALE IN CORSO DI ARMONIZZAZIONE¹

<p>1. Prodotti alimentari e bevande</p> <p>(a) <i>RTCA de Aditivos alimentarios para consumo humano.</i></p> <p>(b) <i>RTCA de Buenas prácticas de higiene para alimentos no procesados.</i></p> <p>(c) <i>RTCA de Etiquetado general para alimentos preenvasados.</i></p> <p>(d) <i>RTCA de Etiquetado de bebidas alcohólicas fermentadas.</i></p> <p>(e) <i>RTCA de Etiquetado de bebidas alcohólicas destiladas.</i></p> <p>(f) <i>RTCA de Etiquetado nutricional.</i></p>
<p>2. Medicinali e prodotti connessi</p> <p>(a) <i>RTCA de Buenas prácticas de manufactura para medicamentos de uso humano, y su guía de verificación.</i></p> <p>(b) <i>RTCA de Requisitos para el otorgamiento de registro sanitario de medicamentos de uso humano.</i></p> <p>(c) <i>RTCA de Productos Naturales:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Verificación de la Calidad.</i>• <i>Requisitos para el registro e inscripción de productos naturales.</i>• <i>Buenas prácticas de manufactura para los laboratorios fabricantes de productos naturales.</i>• <i>Etiquetado.</i> <p>(d) <i>RTCA de Etiquetado de plaguicidas de uso doméstico y de uso industrial.</i></p> <p>(e) <i>RTCA de Registro de plaguicidas de uso doméstico y de uso industrial.</i></p> <p>(f) <i>RTCA de Estudios de estabilidad de medicamentos de uso humano.</i></p>
<p>3. Misure di normalizzazione:</p> <p>(a) <i>RTCA de Etiquetado de textiles.</i></p> <p>(b) <i>RTCA de Etiquetado de calzado.</i></p>
<p>4. Fattori di produzione agricoli:</p> <p>(a) <i>RTCA de Registro de ingrediente activo grado técnico, plaguicidas sintéticos formulados.</i></p> <p>(b) <i>RTCA para la prohibición y restricción de plaguicidas.</i></p> <p>(c) <i>RTCA de Requisitos para el registro de fertilizantes y enmiendas de uso agrícola.</i></p> <p>(d) <i>RTCA de Medicamentos veterinarios y productos afines. Establecimientos que los fabrican, comercializan, fraccionan o almacenan. Requisitos de registro sanitario y control.</i></p>

¹ I nomi dei regolamenti citati nel presente allegato servono soltanto a titolo di riferimento, a motivo di possibili modifiche dei nomi in questione durante il loro processo di negoziato e di approvazione.

(e) *RTCA de Productos utilizados en alimentación animal y establecimientos que los fabrican, comercializan, fraccionan o almacenan. Requisitos de registro sanitario y control.*

(f) *RTCA de Requisitos para la producción y comercialización de semillas certificadas de granos básicos y soya.*

ALLEGATO XXI

SOTTOCOMITATI

SOTTOCOMITATO PER L'ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI

Il sottocomitato è composto:

- a) nel caso della Costa Rica, dal *Ministerio de Comercio Exterior*;
- b) nel caso di El Salvador, dal *Ministerio de Economía*;
- c) nel caso del Guatemala, dal *Ministerio de Economía*;
- d) nel caso dell'Honduras, dalla *Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio*;
- e) nel caso del Nicaragua, dal *Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)*, in collaborazione con le istituzioni competenti per le questioni da affrontare;
- f) nel caso del Panama, dal *Ministerio de Comercio e Industrias*; infine
- g) nel caso dell'Unione europea, dalla Commissione europea;

o dai loro successori.

SOTTOCOMITATO PER LE DOGANE, LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI E LE REGOLE DI ORIGINE

Il sottocomitato è composto:

- a) nel caso della Costa Rica, dal *Ministerio de Comercio Exterior* e dal *Servicio Nacional de Aduanas*;
- b) nel caso di El Salvador, dal *Ministerio de Economía* e dalla *Dirección General de Aduanas*;
- c) nel caso del Guatemala, dal *Ministerio de Economía* e dalla *Sovrintendenza de Administración Tributaria* attraverso la *Intendencia de Aduanas*;
- d) nel caso dell'Honduras, dalla *Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio* e dalla *Dirección Ejecutiva de Ingresos*;
- e) nel caso del Nicaragua, dal *Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)*, e dalla *Dirección General de Servicios Aduaneros*;
- f) nel caso del Panama, dal *Ministerio de Comercio e Industrias* e dall'*Autoridad Nacional de Aduanas*; infine
- g) nel caso dell'Unione europea, dalla Commissione europea,

o dai loro successori.

SOTTOCOMITATO SUGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

Il sottocomitato è composto:

- a) nel caso della Costa Rica, dal *Ministerio de Comercio Exterior*, in collaborazione con le istituzioni competenti per le questioni da affrontare;
- b) nel caso di El Salvador, dal *Ministerio de Economía*; in collaborazione con le istituzioni competenti per le questioni da affrontare;
- c) nel caso del Guatemala, dal *Ministerio de Economía*, in collaborazione con le istituzioni competenti per le questioni da affrontare;
- d) nel caso dell'Honduras, dalla *Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio*, in collaborazione con le istituzioni competenti per le questioni da affrontare;
- e) nel caso del Nicaragua, dal *Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)*, in collaborazione con le istituzioni competenti per le questioni da affrontare;
- f) nel caso del Panama, dal *Ministerio de Comercio e Industrias*; in collaborazione con le istituzioni competenti per le questioni da affrontare; infine
- (g) nel caso dell'Unione europea, dalla Commissione europea,

o dai loro successori.

SOTTOCOMITATO PER LE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

Il sottocomitato è composto:

- a) nel caso della Costa Rica, dal *Ministerio de Comercio Exterior*, in collaborazione con le autorità competenti di cui all'articolo 144;
- b) nel caso di El Salvador, dal *Ministerio de Economía*, attraverso la *Dirección de Administración de Tratados Comerciales*, il *Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)* e il *Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)*;
- c) nel caso del Guatemala, dal *Ministerio de Economía*, in collaborazione con le istituzioni competenti per le questioni da affrontare;
- d) nel caso dell'Honduras, dalla *Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio* attraverso la *Dirección General de Integración Económica y Política Comercial*, la *Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG)*, attraverso la *Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)* e la *Secretaría de Estado en el Despacho de Salud* attraverso la *Dirección General de Regulación Sanitaria*;

- e) nel caso del Nicaragua, dal *Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)*, *Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)* e *Ministerio de Salud (MINS)*);
 - f) nel caso del Panama, dal *Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)*, in collaborazione con le istituzioni competenti per le questioni da affrontare; infine
 - (g) nel caso dell'Unione europea, dalla Commissione europea,
- o dai loro successori.

SOTTOCOMITATO PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il sottocomitato è composto:

- a) nel caso della Costa Rica, dal *Ministerio de Comercio Exterior*, il *Ministerio de Ciencia y Tecnología* e il *Registro de la Propiedad Industrial*;
 - b) nel caso di El Salvador, dal *Ministerio de Economía* in collaborazione con le istituzioni competenti per le questioni da affrontare;
 - c) nel caso del Guatemala, dal *Ministerio de Economía* e dal *Registro de la Propiedad Intelectual*;
 - d) nel caso dell'Honduras, dalla *Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio* e la *Dirección General de Propiedad Intelectual*;
 - e) nel caso del Nicaragua, dal *Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)*, in collaborazione con le istituzioni competenti per le questioni da affrontare;
 - f) nel caso del Panama, dal *Ministerio de Comercio e Industrias* in collaborazione con le istituzioni competenti per le questioni da affrontare; infine
 - (g) nel caso dell'Unione europea, dalla Commissione europea,
- o dai loro successori.

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COSTA RICA E DELL'UNIONE EUROPEA

relativa al capo 1 del titolo II (Scambi di merci) dell'accordo

La Costa Rica deve verificare se le imposte interne applicate alle bevande di cui sotto sono applicate conformemente alle disposizioni del capo 1 del titolo II (Scambi di merci), di modo che:

- a) per le bevande gassate classificate nella voce tariffaria 2202 e per le bevande alcoliche classificate nella voce tariffaria 2203, la revisione sia conclusa entro un anno dall'entrata in vigore;
- b) per le bevande alcoliche classificate nelle voci tariffarie da 2204 a 2208, la revisione sia completata entro quattro anni dall'entrata in vigore.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all'articolo 88 del capo 1 del titolo II (Scambi di merci)

La Costa Rica e il Guatemala possono continuare ad applicare le misure di cui sotto dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti esaminano la necessità di mantenere tali misure per almeno dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

Guatemala

- a) *Ley del Café, Decreto No.19-69 del Congreso de la República de Guatemala, Decreto No. 114-63 del Jefe de Estado e Decreto Ley No.111-85 del Jefe de Estado.*

Costa Rica

- a) Legge n. 5515 del 19 aprile 1974 modificata dalla legge n. 5538 del 18 giugno 1974; legge n. 4895 del 16 novembre 1971 modificata dalla legge n. 7147 del 30 aprile 1990 e legge n. 7277 del 17 dicembre 1991;
- b) legge n. 2762 del 21 giugno 1961 modificata dalla legge n. 7551 del 22 settembre 1995; e
- c) legge n. 6247 del 2 maggio 1978 e legge n. 7837 del 5 ottobre 1998.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1. Le Repubbliche della parte AC accettano come prodotti originari dell'Unione europea, conformemente al presente accordo, i prodotti originari del Principato di Andorra rientranti nei capitoli da 25 a 97 del Sistema armonizzato.
2. L'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1. Le Repubbliche della parte AC accettano come prodotti originari dell'Unione europea, conformemente al presente accordo, i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. L'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alle deroghe

1. Le parti riconoscono il ruolo importante di una crescita e di un progresso stabili delle economie delle Repubbliche della parte AC nel favorire lo sviluppo armonioso delle relazioni commerciali tra le parti.
2. A tal fine, il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, istituito conformemente all'articolo 123 del capo 3 (Dogane e facilitazione degli scambi) di cui al titolo II della parte IV del presente accordo (di seguito "sottocomitato") discute ed esamina le domande di deroga del presente allegato nei casi in cui lo sviluppo delle industrie esistenti o la creazione di nuove industrie nelle Repubbliche della parte AC giustifichi l'adozione di tali deroghe. Le deroghe possono in seguito essere adottate dal consiglio di associazione.
3. Prima di presentare la richiesta di deroga al sottocomitato, le Repubbliche della parte AC notificano alla parte UE tale richiesta nonché una documentazione giustificativa a norma del punto 5.
4. Nell'ambito del consiglio di associazione, la parte UE risponde positivamente alle domande delle Repubbliche della parte AC, a condizione che esse siano ammissibili e debitamente motivate conformemente alla dichiarazione e che non causino gravi pregiudizi a un'industria consolidata dell'Unione europea.
5. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del sottocomitato, una o più Repubbliche della parte AC forniscono, a sostegno della loro domanda, informazioni il più possibile complete, riguardanti in particolare gli elementi seguenti:
 - a) descrizione del prodotto finito;
 - b) natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;
 - c) processi di produzione;
 - d) valore aggiunto ottenuto;
 - e) entità del personale impiegato nell'impresa interessata;
 - f) volume previsto di esportazioni nell'Unione europea;
 - g) altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
 - h) altre osservazioni.
6. Nell'esame delle richieste di deroga si tiene conto in particolare:
 - a) dei casi nei quali l'applicazione delle regole di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in una o più

Repubbliche della parte AC, che chiede di continuare le proprie esportazioni nell'Unione europea, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività;

- b) dei casi specifici per i quali possa essere chiaramente dimostrato che le regole di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette regole.
7. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le regole sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
8. Il sottocomitato intraprende le misure necessarie per garantire che una decisione in merito a una domanda di deroga sia raggiunta il prima possibile. La deroga può essere concessa per un periodo di dodici mesi. Il sottocomitato può esaminare la necessità di prorogare il periodo di convalida della deroga di altri dodici mesi su richiesta delle Repubbliche della parte AC, qualora permangano le condizioni economiche che avevano formato la base per la deroga, tenendo conto delle altre condizioni di cui ai punti da 1 a 7. La proroga della deroga è decisa dal consiglio di associazione.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla revisione delle regole di origine di cui all'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa)

1. Le parti convengono di riesaminare le regole di origine contenute nell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) e di discutere le necessarie modifiche su richiesta di una qualsiasi delle parti. Durante tali discussioni, le parti tengono conto dello sviluppo delle tecnologie, dei processi di produzione e di tutti gli altri fattori che possano giustificare la modifica delle regole. Qualsiasi modifica del presente allegato deve essere fatta di reciproco accordo.
2. Le appendici 2 e 2A dell'allegato II sono adeguate conformemente alle modifiche periodiche del Sistema armonizzato.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla revisione delle regole di origine applicabili ai prodotti di cui ai capitoli 61 e 62 del Sistema armonizzato

Qualora le regole di origine applicate dall'Unione europea ai prodotti dei capitoli 61 e 62 del Sistema armonizzato, nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate per i paesi meno progrediti, fossero più flessibili di quelle contenute nel presente allegato, dopo consultazioni in seno al comitato di associazione su richiesta di una o più Repubbliche della parte AC, il consiglio di associazione modifica l'appendice 2 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) al fine di applicare lo stesso livello di flessibilità.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all'utilizzazione temporanea di materiali non originari supplementari per i prodotti di cui ai capitoli 61 e 62 del Sistema armonizzato

Su iniziativa di una o più Repubbliche della parte AC e dopo consultazioni in seno al comitato di associazione, quest'ultimo può decidere di consentire l'utilizzazione temporanea di materiali non originari supplementari identificati a livello di 8 cifre per i prodotti dei capitoli 61 e 62 del Sistema armonizzato, a condizione che non esista alcuna produzione di tali materiali nel territorio delle parti. In queste condizioni, i materiali in questione sono considerati come originari ai sensi delle regole di origine di cui all'appendice 2 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) applicabili ai prodotti dei capitoli 61 e 62 del Sistema armonizzato. Dopo consultazioni in seno al comitato di associazione, l'utilizzazione dei materiali summenzionati non è consentita ove una parte dimostri che esiste una produzione di tali materiali nel territorio delle parti.

DICHIARAZIONE DELLA PARTE UE IN MERITO ALLA PROTEZIONE DI DAI RELATIVI A TALUNI PRODOTTI REGOLAMENTATI

Nei negoziati del titolo VI (Proprietà intellettuale) della parte IV del presente accordo, le parti hanno convenuto che i dati non divulgati relativi alla sicurezza e all'efficacia, presentati come condizione per l'approvazione dell'immissione sul mercato di nuovi prodotti farmaceutici o di nuovi prodotti chimici per l'agricoltura, debbano essere protetti non mediante una disposizione specifica, ma attraverso i principi di trattamento nazionale e di trattamento delle nazioni più favorite sanciti dall'articolo 230 del titolo VI (Proprietà intellettuale) della parte IV del presente accordo. Si è anche convenuto che il meccanismo bilaterale di risoluzione delle controversie sancito nell'accordo di associazione sia applicabile a qualsiasi controversia sorta in merito.

La parte UE, dopo aver esaminato la pertinente legislazione di ciascuna delle Repubbliche della parte AC, ritiene che questa legislazione, che prevede periodi di protezione di almeno cinque anni per i prodotti farmaceutici e di dieci anni per i prodotti chimici per l'agricoltura, fornisca un livello soddisfacente di protezione corrispondente ai relativi obblighi internazionali assunti dalle Repubbliche della parte AC, inclusi l'articolo 39 dell'accordo TRIPS dell'OMC, l'articolo 15.10 dell'accordo di libero scambio Repubblica dominicana – America centrale – Stati Uniti e, per il Panama, l'articolo 15.10 dell'accordo di promozione commerciale Stati Uniti – Panama.

DICHIARAZIONE COMUNE

DENOMINAZIONI PER CUI È STATA CHIESTA LA REGISTRAZIONE AI FINI DELLA PROTEZIONE COME INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN UNA REPUBBLICA DELLA PARTE AC

Le parti riconoscono che nella parte di origine sono state presentate domande di registrazione come indicazioni geografiche per le denominazioni di cui sotto. Ai fini della protezione nel territorio della parte UE, la parte di origine notifica alla parte UE il completamento delle procedure nazionali applicabili in materia di protezione. Una volta che sono state registrate come indicazioni geografiche nella parte di origine, tali denominazioni sono oggetto delle procedure in questione e protette come previsto nell'articolo 245 del titolo VI (Proprietà intellettuale) della parte IV dell'accordo, a condizione che i requisiti formali per la domanda nella parte UE siano stati soddisfatti entro un anno prima dell'entrata in vigore.

Elenco delle denominazioni per le quali è stata richiesta la registrazione:

	Paese	Denominazione	Prodotto
1.	Costa Rica	Dota-Tarruzú Puro	Caffè
2.	Costa Rica	Los Santos	Caffè
3.	Costa Rica	Orosi	Caffè
4.	Costa Rica	Tres Ríos	Caffè
5.	Costa Rica	Turrialba	Caffè
6.	Costa Rica	Tarrazú	Caffè
7.	Costa Rica	West Valley	Caffè
8.	Costa Rica	Brunca	Caffè
9.	Costa Rica	Central Valley	Caffè
10.	Costa Rica	Café de Costa Rica	Caffè
11.	Costa Rica	Guanacaste	Caffè
12.	Costa Rica	Queso Turrialba	Formaggio
13.	El Salvador	Café Tecapa – Chinameca	Caffè
14.	El Salvador	Café del la Cordillera del Bálsamo	Caffè

15.	El Salvador	Bálsamo de la Cordillera del Bálsamo	Balsamo
16.	El Salvador	Café de Alotepeque	Caffè
17.	El Salvador	Café del Volcán de San Salvador	Caffè
18.	El Salvador	Café de Cacahuatique	Caffè
19.	El Salvador	Café del Platanal	Caffè
20.	El Salvador	Queso Duro Blando	Formaggio
21.	El Salvador	Queso Seco Añejo	Formaggio
22.	El Salvador	Queso Morolique	Formaggio
23.	El Salvador	Queso Capita	Formaggio
24.	El Salvador	Quesillo de El Salvador	Formaggio
25.	El Salvador	Queso Puebla	Formaggio
26.	El Salvador	Queso Capa Roja	Formaggio
27.	El Salvador	Queso de Terrón	Formaggio
28.	Honduras	Café Copán Honduras	Caffè
29.	Honduras	Café Azul Meambar	Caffè
30.	Honduras	Café Montecillo	Caffè
31.	Honduras	Café Agalta Tropical	Caffè
32.	Honduras	Café Opalaca	Caffè
33.	Honduras	Café Paraíso	Caffè
34.	Honduras	Café Guisayote	Caffè
35.	Honduras	Café Erapuca	Caffè
36.	Honduras	Café Congolón	Caffè
37.	Honduras	Café Cangual	Caffè
38.	Honduras	Café Camapara	Caffè
39.	Nicaragua	Quesillo de Nagarote	Formaggio

40.	Nicaragua	Quesillo de Chontales	Formaggio
41.	Nicaragua	Cacao de Waslala	Cacao
42.	Nicaragua	Cacao de Río Coco	Cacao
43.	Nicaragua	Cacao de Nueva Guinea	Cacao
44.	Nicaragua	Café de Kilambé	Caffè
45.	Nicaragua	Café de Dipilto	Caffè
46.	Nicaragua	Café Mozonte	Caffè
47.	Nicaragua	Café Wiwilí	Caffè
48.	Nicaragua	Miel del Sauce	Miele
49.	Nicaragua	Miel de Mateare	Miele
50.	Nicaragua	Miel de Belén	Miele
51.	Panama	Café de altura de Panamá	Caffè
52.	Panama	Café de bajura de Panamá	Caffè
53.	Panama	Coco de tres filos de Colón	Noci di cocco
54.	Panama	Piña de Chorrera	Ananas

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA TURCHIA

L'Unione europea ricorda che in forza dell'unione doganale in vigore tra l'Unione europea e la Turchia, quest'ultima ha l'obbligo, in relazione ai paesi che non sono membri dell'Unione europea, di allinearsi alla tariffa doganale comune e progressivamente al regime doganale preferenziale dell'Unione europea, adottando le misure necessarie e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi interessati. Di conseguenza, l'Unione europea ha invitato le Repubbliche della parte AC ad avviare negoziati con la Turchia il più presto possibile.

Le Repubbliche della parte AC informano che si adopereranno per negoziare con la Turchia un accordo inteso a fissare una zona di libero scambio tra le Repubbliche della parte AC e la Turchia.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DI EL SALVADOR

**RELATIVA ALL'ARTICOLO 290 "COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI"
DEL TITOLO VIII (COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE) DELLA
PARTE IV DEL PRESENTE ACCORDO**

El Salvador sottoscrive l'articolo 290 del titolo VIII (Commercio e sviluppo sostenibile) della parte IV del presente accordo, fatto salvo lo statuto giuridico di El Salvador nei confronti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e suoi allegati.

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE CULTURALE²

considerando quanto segue:

IN QUALITÀ DI FIRMATARI della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 (di seguito la "convenzione dell'UNESCO") ed entrata in vigore il 18 marzo 2007, le parti intendono applicare efficacemente la convenzione dell'UNESCO e cooperare nel quadro della sua applicazione, in base ai principi della convenzione e agendo in conformità delle sue disposizioni, in particolare i suoi articoli 14, 15 e 16;

RICONOSCENDO l'importanza delle industrie culturali e la natura multiforme dei beni e dei servizi culturali in quanto attività con valore culturale, economico e sociale;

RAMMENTANDO che gli obiettivi del presente protocollo sono integrati e sostenuti da strumenti politici esistenti e futuri gestiti nell'ambito di altri quadri normativi al fine di:

- a) potenziare le capacità e l'indipendenza delle industrie culturali delle parti;
- b) promuovere i contenuti culturali a carattere regionale e locale;
- c) riconoscere, tutelare e promuovere la diversità culturale come presupposto per un proficuo dialogo tra le culture;
- d) riconoscere, tutelare e promuovere il patrimonio culturale, promuoverne il riconoscimento da parte delle popolazioni locali e riconoscerne il valore come strumento di espressione delle identità culturali.

SOTTOLINEANDO l'importanza di facilitare la cooperazione culturale tra le parti e, a tal fine, di tenere conto caso per caso, tra l'altro, del grado di sviluppo delle loro industrie culturali, del livello e degli squilibri strutturali degli scambi culturali e dell'esistenza di regimi preferenziali per la promozione dei contenuti culturali a carattere regionale e locale;

VISTO il titolo VIII (Cooperazione nel campo della cultura e degli audiovisivi) della parte III dell'accordo e desiderando approfondire la cooperazione;

PRENDENDO ATTO dell'istituzione del sottocomitato per la cooperazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del titolo II (Quadro istituzionale) della parte I dell'accordo, composto di funzionari competenti in questioni e pratiche culturali al momento dell'applicazione del presente protocollo.

ARTICOLO 1: CAMPO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

² Nessuna disposizione del presente protocollo è soggetta al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV dell'accordo.

1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, il presente protocollo istituisce il quadro nell'ambito del quale le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, incluso, tra l'altro, il settore degli audiovisivi.
2. Pur preservando e sviluppando ulteriormente la loro capacità di definire e applicare politiche culturali, al fine di difendere e promuovere la diversità culturale, le parti cercano di collaborare per migliorare le condizioni che disciplinano i loro scambi di attività, beni e servizi culturali e correggere gli eventuali squilibri esistenti, nonché garantire scambi culturali più ampi e più equilibrati.
3. La convenzione dell'UNESCO costituisce il riferimento per tutte le definizioni e le nozioni utilizzate nel presente protocollo. Inoltre, ai fini del presente protocollo, in particolare del suo articolo 3, per "artisti e altri operatori della cultura", di cui all'articolo 16 della convenzione dell'UNESCO, si intendono persone singole che esercitano attività culturali, producono beni culturali o partecipano alla prestazione diretta di servizi culturali.

Sezione A: Disposizioni orizzontali

ARTICOLO 2: SCAMBI CULTURALI E DIALOGO

1. Le parti si adoperano per promuovere le loro capacità di definire e sviluppare le rispettive politiche culturali, potenziando le proprie industrie culturali e migliorando le possibilità di scambio di beni e servizi culturali, anche mediante il trattamento preferenziale, se del caso, conformemente alle disposizioni interne delle rispettive parti.
2. Le parti cooperano al fine di promuovere lo sviluppo di un approccio comune e di un maggiore scambio di informazioni relative a contenuti culturali e audiovisivi attraverso un dialogo UE-America centrale, comprese prassi ottimali in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, pertinenti nell'ambito del presente protocollo. Tale dialogo si svolge nel quadro dei meccanismi definiti dall'accordo nonché, qualora sia necessario, in altri forum pertinenti.

ARTICOLO 3: ARTISTI E ALTRI OPERATORI DELLA CULTURA

1. Le parti cercano di facilitare, conformemente alle proprie legislazioni interne, l'entrata e il soggiorno temporaneo, nei propri territori, di artisti e di altri operatori della cultura provenienti dall'altra parte, che siano:
 - a) artisti, attori, tecnici e altri operatori della cultura originari dell'altra parte che partecipano alle riprese di film cinematografici o di programmi televisivi, o
 - b) artisti e altri operatori della cultura, quali artisti visivi, plastici e dello spettacolo, nonché istruttori, compositori, autori, fornitori di servizi di

intrattenimento e altri operatori analoghi originari dell'altra parte che partecipano ad attività culturali come registrazioni musicali, o contribuiscono attivamente a manifestazioni culturali quali fiere letterarie e altro,

purché:

- a) non vendano o forniscano i propri servizi e non ricevano alcuna ricompensa da una fonte situata nel territorio della parte dove soggiornano temporaneamente; e
 - b) non prestino un servizio nell'ambito di un contratto stipulato tra una persona giuridica che non abbia una presenza commerciale nel territorio della parte in cui l'artista o altro operatore della cultura stia temporaneamente soggiornando, e un consumatore in tale parte.
2. Le parti si adoperano per agevolare, in conformità delle rispettive legislazioni interne, la formazione di artisti e di altri operatori della cultura e maggiori contatti tra loro, in particolare:
- a) produttori teatrali, gruppi di cantanti, membri di gruppi musicali e di orchestre;
 - b) autori, compositori, scultori, intrattenitori e altri artisti individuali;
 - c) artisti e altri operatori della cultura che partecipano alla prestazione diretta di servizi in attrazioni quali circhi, parchi di divertimento e simili;
 - d) artisti e altri operatori della cultura che partecipano alla prestazione diretta di servizi quali sale da ballo e discoteche, nonché istruttori di danza.

ARTICOLO 4: ASSISTENZA TECNICA

1. La parte UE si impegna a fornire assistenza tecnica alle Repubbliche della parte AC allo scopo di assisterle nello sviluppo delle loro industrie culturali, nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche culturali, nonché nel promuovere la produzione e lo scambio di beni e servizi culturali.
2. Le parti convengono di cooperare, in particolare offrendo sostegno mediante diverse misure (quali formazione e scambio di informazioni, competenze ed esperienze), nonché consulenza nell'elaborazione di politiche e disposizioni legislative così come nell'utilizzo e nel trasferimento di tecnologie e conoscenze specifiche. L'assistenza tecnica può inoltre facilitare la cooperazione tra imprese private, organizzazioni non governative e partenariati pubblico-privati.

Sezione B: Disposizioni settoriali

ARTICOLO 5: COOPERAZIONE NEL SETTORE DEGLI AUDIOVISIVI, COMPRESO QUELLO CINEMATOGRAFICO

1. Le parti promuovono il negoziato di nuovi accordi di coproduzione e l'attuazione degli accordi esistenti tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e uno o più Repubbliche della parte AC.
2. Le parti, conformemente alle rispettive legislazioni interne, facilitano l'accesso di coproduzioni tra uno o più produttori della parte UE e uno o più produttori delle Repubbliche della parte AC ai rispettivi mercati, mediante misure adeguate, anche facilitando il sostegno attraverso l'organizzazione di festival, seminari e iniziative analoghe.
3. Ciascuna parte incoraggia, nei modi opportuni, la promozione del proprio territorio come luogo di realizzazione di opere cinematografiche e programmi televisivi.
4. Le parti prendono in esame e consentono, in conformità delle rispettive legislazioni interne, l'importazione temporanea o l'ammissione, dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte, delle attrezzature e dei materiali tecnici necessari agli operatori culturali per realizzare opere cinematografiche e programmi televisivi.

ARTICOLO 6: ARTI DELLO SPETTACOLO

1. Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni interne, convengono di cooperare, anche favorendo l'intensificazione dei contatti tra operatori dello spettacolo attraverso scambi professionali e formazione, nonché la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete.
2. Le parti promuovono le produzioni comuni nel settore delle arti dello spettacolo tra produttori di uno o più Stati membri dell'Unione europea e una o più Repubbliche della parte AC.
3. Le parti promuovono la definizione di norme internazionali nel campo alle tecnologie teatrali e l'uso di una segnaletica relativa agli elementi scenici. Le parti agevolano la cooperazione al fine di conseguire tale obiettivo.

ARTICOLO 7: PUBBLICAZIONI

Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni interne, convengono di cooperare, anche agevolando gli scambi di pubblicazioni e la diffusione delle pubblicazioni dell'altra parte, per quanto riguarda aspetti quali:

- a) l'organizzazione di fiere, seminari, manifestazioni letterarie e altre manifestazioni analoghe connesse a pubblicazioni, compresa la messa punto di strutture mobili per letture in pubblico;

- b) l'agevolazione di coedizioni e traduzioni;
- c) l'agevolazione di scambi professionali e formazione per bibliotecari, scrittori, traduttori, librai e editori.

ARTICOLO 8: TUTELA DEI SITI E DEI MONUMENTI STORICI

Le parti convengono di cooperare, anche facilitando il sostegno per promuovere gli scambi di competenze e di prassi ottimali in materia di tutela dei siti e dei monumenti storici, tenendo conto della missione dell'UNESCO riguardo al patrimonio mondiale. Ciò include facilitare lo scambio di esperti, la collaborazione in materia di formazione professionale, la sensibilizzazione delle popolazioni locali e la consulenza nel settore della tutela di monumenti storici e di spazi protetti, come pure la legislazione e l'applicazione di misure connesse al patrimonio, in particolare la sua integrazione nella vita locale. Tale cooperazione deve conformarsi alle rispettive legislazioni interne delle parti.

Sezione C: Disposizioni finali

ARTICOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano tra la parte UE e ciascuna Repubblica della parte AC dal primo giorno del mese successivo alla data in cui tale Repubblica della parte AC ha presentato i suoi strumenti di ratifica della convenzione dell'UNESCO.
2. Se tutte le Repubbliche della parte AC hanno presentato i loro strumenti di ratifica della convenzione dell'UNESCO prima dello scambio di notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 353 della parte V (Disposizioni finali) dell'accordo, le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo.